

Con la nota del 8 agosto 2002 il Ministero dell'Istruzione ha richiamato agli organi periferici competenti alcune disposizioni inerenti la formazione delle classi al fine di razionalizzare al meglio le risorse a disposizione delle singole istituzioni scolastiche.

Sempre la stessa nota affronta in pieno agosto il problema del rilascio delle certificazioni agli alunni in situazioni di handicap da parte delle ASL. Una precisazione opportuna ma senza dubbio molto tardiva e che rischia di rendere molto difficile l'assegnazione dei posti in deroga ai docenti di sostegno specializzati da parte dei dirigenti scolastici.

Nel riportare il testo integrale della nota e alcuni riferimenti normativi ad essa collegati segnaliamo la presenza di un'importante precisazione relativa al processo di integrazione degli alunni in situazione di handicap affinché non sia coinvolto il solo docente di sostegno specializzato ma tutto il personale scolastico.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO

NOTA 8 AGOSTO 2002 PROT. N. 2407/DIP/U02

AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2002/2003 - FUNZIONAMENTO DELLE CLASSI

Si pregano le SS.LL. di voler fornire urgente riscontro alla nota prot. n. 2040 del 10 luglio u.s. con la quale si chiedevano chiarimenti in ordine al rapporto sottodimensionato docenti/alunni e alle consistenze di organico di talune scuole rientranti nei rispettivi contesti territoriali.

Con l'occasione si prega di voler fornire assicurazioni in ordine alle avvenute eliminazioni delle situazioni sopra richiamate qualora non formalmente legittime e giustificate da oggettive ed ineliminabili esigenze.

In relazione poi a ricorrenti quesiti rivolti a questo Ministero sulla corretta applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge n. 333/2001, si ritiene di dover fornire le seguenti precisazioni.

Giova premettere che il citato comma 1 dispone che le variazioni del numero degli alunni iscritti, apportate nella fase di adeguamento degli organici alle situazioni di fatto, non comportano modifiche del numero delle classi autorizzate in organico dal competente Csa e che il comma 2 prevede che il dirigente scolastico possa disporre incrementi del numero delle classi eventualmente indispensabili in relazione all'aumento degli alunni iscritti.

Un'interpretazione strettamente letterale delle norme sopra citate potrebbe indurre a ritenere che, mentre le variazioni in aumento del numero degli alunni possono determinare un incremento di classi rispetto a quelle definite nell'organico, non si debba procedere invece ad alcuna riduzione di classi anche quando il numero degli alunni risulti notevolmente inferiore ai dati e ai parametri fissati dalle norme vigenti.

Tale interpretazione però, alla luce di un esame più approfondito, non appare sostenibile, considerato che la ratio della citata legge n. 333/2001, finalizzata ad accelerare le operazioni di avvio dell'anno scolastico attraverso la riduzione al minimo indispensabile delle modifiche degli organici, non può comunque confliggere con i principi e con le norme di buona amministrazione e di corretto contenimento della spesa pubblica cui occorre sempre fare riferimento.

Per quanto riguarda il sostegno, si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sul fatto che negli ultimi anni si è determinato un costante e consistente aumento degli alunni certificati come portatori di handicap, nonché del numero dei posti attivati nell'organico di diritto.

Ciò senza considerare che spesso tali certificazioni sono state rilasciate non in consonanza con i tempi di svolgimento delle operazioni di avvio dell'anno scolastico e di formazione delle classi, con la conseguenza di dover apportare modifiche e deroghe tardive rispetto alle previsioni e alle scansioni delle varie fasi operative.

Tale stato di cose, oltre a determinare dispersioni di risorse ed incongruente distribuzione delle stesse, spesso ha prodotto l'effetto di penalizzare proprio i soggetti più esposti e maggiormente bisognosi del sostegno.

Al fine di evitare che si ripropongano tali inconvenienti, si impone un impegno congiunto e partecipato di confronto e collaborazione da parte dei soggetti e degli organi a vario titolo competenti e coinvolti nella gestione della delicata materia; impegno che le SS.LL. avranno cura di attivare e sostenere attraverso opportune azioni di raccordo e di sensibilizzazione anche nei confronti delle autorità sanitarie competenti.

Giova evidenziare che la certificazione delle Asl, alle quali non è peraltro demandata l'individuazione del numero delle ore necessarie per l'integrazione dell'alunno (concetto questo superato dal disposto dall'art. 40 della legge 449/1997), deve essere completata dal profilo dinamico funzionale e dal Progetto educativo individualizzato.

Quest'ultimo, com'è noto, deve recare l'indicazione degli interventi previsti in favore dell'alunno stesso. Tali interventi non debbono risolversi nell'esclusiva attività del docente di sostegno, ma devono coinvolgere l'intero corpo docente; e ciò superando la logica, purtroppo diffusa e ricorrente della delega del problema dell'integrazione al solo insegnante di sostegno con conseguente sostanziale emarginazione dell'alunno rispetto al gruppo classe.

Solo così, in attesa di una complessiva, più idonea riconsiderazione e sistemazione dell'intera materia, potrà realizzarsi il coinvolgimento delle professionalità esistenti nella scuola, e potrà evitarsi che l'integrazione si realizzi unicamente nell'ambito delle quantità orario del sostegno.

Si pregano, infine, le SS.LL. di richiamare l'attenzione dei dirigenti scolastici sulla necessità che le richieste di nulla osta al trasferimento degli alunni, sia normodotati che disabili, da una scuola all'altra vengano esaminate e valutate con particolare oculatezza, tenendo in puntuale considerazione gli effetti che possono derivarne sulla regolare costituzione e funzionamento delle classi, nonché sulla consistenza degli organici.

Ecco i principali riferimenti normativi citati nella nota del 08/08/02

LEGGE 20 AGOSTO 2001, N. 333

(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 21 AGOSTO 2001, N. 193)

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO 2001, N. 255, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE L'ORDINATO AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2001-2002

(...)

Art. 3.

Formazione delle classi

1. Le variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione scolastica, verificate nella fase di adeguamento alla situazione di fatto, non comportano modifiche al numero delle classi autorizzate in organico dal dirigente territorialmente competente. Incrementi del numero delle classi, eventualmente indispensabili, sono disposti dal competente dirigente scolastico secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998, e successive integrazioni.
2. I posti e gli spezzoni di orario derivanti dagli incrementi di classe di cui al comma 1 non modificano il numero e la composizione dei posti e delle cattedre, anche costituiti tra più scuole, così come determinate nell'organico di ciascun anno.
3. La formazione di classi di cui al comma 1 è comunicata dal dirigente scolastico al dirigente territorialmente competente entro il 10 luglio di ciascun anno per la copertura, nella fase delle utilizzazioni, dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione all'interno della stessa istituzione scolastica.

Riferimenti normativi:

Comma 1:

Il testo del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998.

(...)